



US_082

POLIZZA

n.arch. 141366562

POLIZZA AUTO RISCHI DIVERSI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

N.Polizza 1/2559/131/61127

Agenzia SPECIALE GRANDI CLIENTI E Cod.Sub. 575

pag. 1

Contraente

ACER RAVENNA

V. E. FARINI 26 * 48125 RAVENNA (RA)

Codice fiscale

00080700396

Effetto polizza 31/10/2019

Scadenza polizza 31/10/2024

Rescindibilita' annuale: SI

Frazionamento premio: annuale

Regolazione premio il: 31/10 di ogni anno

Garanzie prestate-capitali-premi annui

N.ord. 1 N. KM A PREVENTIVO 70.000

GARANZIE

PREMIO annuo
anticipato

* INCENDIO: forma A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	176,21
Capitale assicurato a p.r.a 30.000,00	
* FURTO: forma A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	616,74
Capitale assicurato a p.r.a 30.000,00	
* EV. SOCIO POLITICI: forma A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	176,21
Capitale assicurato a p.r.a 30.000,00	
* EV. ATMOSFERICI: forma PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	176,21
Capitale assicurato a p.r.a 30.000,00	
* KASKO: forma TOTALE PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	3.083,71
Capitale assicurato a p.r.a 30.000,00	
* ALTRE GARANZIE: (comb. 90)	
Garanzie Accessorie:	176,21
- Danni a bagagli e cose di terzi trasportati con una franchigia fissa e assoluta di 100,00 per ogni sinistro fino ad un massimo di 1.040,00	
- Auto in sostituzione fino ad un massimo di 2.590,00	
- Imbrattamento della tappezzeria fino ad un massimo di 2.000,00	
- Perdita delle chiavi fino ad un massimo di 2.000,00	
- Danni ai bagagli e cose di terzi trasportati fino ad un massimo di 2.000,00	
- Traino a seguito di guasto o incidente fino ad un massimo di 2.000,00	
TOTALE PREMIO ANNUO al netto di tasse	4.405,29

segue pag. 2



POLIZZA

US_082

n.arch. 141366562

POLIZZA AUTO RISCHI DIVERSI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

N.Polizza 1/2559/131/61127

Agenzia SPECIALE GRANDI CLIENTI E Cod.Sub. 575

pag. 2

PREMIO

Prima rata

Rate successive

dal 31/10/2019

al 31/10/2020

Premio Tassabile

4.405,29

4.405,29

Tasse

594,71

594,71

TOTALE

5.000,00

5.000,00

Il presente contratto:

1. sostituisce la polizza n. 2559/131/ 45671
2. e' emesso in applicazione alla convenzione stipulata fra la Compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e AFFARI GARE (ITALIA)
3. e' regolato dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo edizione 01/07/2014.

Il contratto e' integrato:

- dall'allegato contenente descrizioni specifiche per il rischio e/o condizioni aggiuntive di polizza

IL CONTRAENTE DICHIARA:

- di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fascicolo/i Informativo/i edizione 01/07/2014 inerenti ai veicoli/natanti assicurati in polizza, comprensivo/i di Nota Informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione e Informativa Privacy;
- di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto riportate nel/i Fascicolo/i Informativo/i edizione 01/07/2014, inerenti ai veicoli/natanti assicurati in polizza, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte, nonche' le integrazioni contenute nell'ALLEGATO di POLIZZA che in discordanza, prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione prestampate.

AVVERTENZA: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione.

Il Contraente

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

(un procuratore)

segue pag. 3

UnipolSai
ASSICURAZIONI

POLIZZA

US_082

n.arch. 141366562

POLIZZA AUTO RISCHI DIVERSI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

N.Polizza 1/2559/131/61127

Agenzia SPECIALE GRANDI CLIENTI E Cod.Sub. 575

pag. 3

Polizza emessa il 15/10/2019

Il premio della rata alla firma e' stato pagato il _____

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti
dalla normativa vigente.

Periodicita' del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza
annuale.

L'Agente o l'Incaricato



Unipol
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipolit - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584 - Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00
Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta
all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

1_RCA_AGHI 2559 131 61127 15/10/2019 17:54:35

COPIA PER IL CONTRAENTE

**POLIZZA CORPI VEICOLI TERRESTRI, NATANTI ED ALTRE GARANZIE**
ALLEGATO ALLA SCHEDA DI POLIZZA "PARTE B"

US_082

COD AGE	COD SUBAGE	RAMO	NR. POLIZZA	AGENZIA	PRODOTTO	NR ARCHIVIO
1/2559	575	131	61127	SPECIALE GRANDI CLIENTI E	9013	141366562
CONTRAENTE/ASSICURATO				CODICE FISCALE/PARTITA IVA		
ACER RAVENNA				00080700396		

Testo Aggiuntivo

- Vedere Capitolato -

Il presente contratto viene emesso a seguito della procedura per l'affidamento di servizi assicurativi indetta dal Contraente, a conclusione della quale e' rimasta aggiudicataria Unipolsai Assicurazioni spa.

CLAUSOLA DI TRACCIABILITA'

L'Impresa Assicuratrice UNIPOLSAI Assicurazioni spa (in breve "Assicuratore"), assume tutti gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Assicuratore si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territorialmente competente del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita' finanziaria.

CIG 7864373DE4

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(UN PROCURATORE)

Il Contraente

Emesso il 15/10/2019



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584 - Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00
Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it



Polizza Danni a Veicoli Privati dei dipendenti in Missione - Lotto 4)
ACER Ravenna

CAPITOLATO PER L'ASSICURAZIONE Danni a Veicoli Privati dei Dipendenti in missione

La presente Polizza è stipulata tra

AZIENDA CASA REGIONE EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA ACER RAVENNA
VIALE FARINI 26
48121 RAVENNA
CF/PI 00080700396
Cig: 7864373DE4

e

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
Agenzia di RAVENNA 2559
ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SPA
Via Faentina 106
48123 Ravenna
CF/PI 02416380398

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.10.2019
Alle ore 24.00 del :	31.10.2024

Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31.10
-------------------------------	--------------

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione
e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it





Polizza Danni ai Veicoli Privati dei Dipendenti in Misisona - Lotto 4)
ACER Ravenna

Indice:

DEFINIZIONI	4
SEZIONE 1 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	5
Art.1.01 Durata dell'Assicurazione – Proroga – Disdetta	5
Art.1.02 Pagamento del Premio e delle appendici con incasso premio - decorrenza dell'Assicurazione ..	6
Art.1.03 Clausola Broker	6
Art.1.04 Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione	6
Art.1.05 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio - Buona fede	7
Art.1.06 variazioni di rischio	7
Art.1.07 Foro competente	7
Art.1.08 Tracciabilità dei flussi finanziari	7
Art.1.09 Interpretazione della Polizza	8
Art.1.010 Oneri fiscali	8
Art.1.011 Rinvio alle norme di legge	8
Art.1.012 Trattamento dei dati	8
Art.1.013 Coassicurazione e Delega	8
Art.1.014 Estensioni territoriali	8
Art.1.015 Assicurazione presso diversi Assicuratori	9
Art.1.016 Regolazione del premio	9
Art.1.017 Modifiche dell'Assicurazione	9
Art.1.018 Legittimazione	9
SEZIONE 2 – NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO	9
Art.2.01 Obblighi in caso di Sinistro	9
Art.2.02 Esagerazione dolosa del danno	9
Art.2.03 Procedura per la valutazione del danno	9
Art.2.04 Determinazione/Valutazione del danno	10
Art.2.05 Mandato dei periti	10
Art.2.06 Pagamento dell'Indennizzo	10
Art.2.07 Identificazione dei veicoli	11
Art.2.08 Limite massimo dell'Indennizzo	11
Art.2.09 Riparazioni	11
Art.2.010 Rinuncia all'azione di surroga	11
Art.2.011 Recesso in caso di Sinistro	11
Art.2.012 Rendicontazione sinistri	12
SEZIONE 3 – RISCHI COPERTI	13
Art.3.01 Veicoli Assicurati	132
Art.3.02 Oggetto dell'Assicurazione	13
Art.3.03 Prestazioni aggiuntive (Sempre Operanti)	14
SEZIONE 4 - ESCLUSIONI	14
Art.4.01 Eventi esclusi	14
SEZIONE 5 – SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI	15
Art.5.01 Somme assicurate e calcolo del premio flat	155
Art.5.02 Sottolimiti di Indennizzo, franchigie e scoperti	15



Polizza Danni ai Veicoli Privati dei Dipendenti in Misosone - Lotto 4)
ACER Ravenna

SCHEDA DI POLIZZA

1.	<u>Società/Assicuratore:</u>												
2.	<u>Contraente:</u> AZIENDA CASA REGIONE EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA VIALE FARINI 26 48121 RAVENNA												
3.	<u>Periodo di Validità della Polizza:</u> Durata del contratto: 3.1 dalle 24.00 ore del 31.10.2018 3.2 alle 24.00 ore del 31.10.2024 Primo periodo: 3.3 dalle 24.00 ore del 31.10.2019 3.4 alle 24.00 ore del 31.10.2020 3.5 rate successive a decorrere dalle ore 24,00 del 31.10.2020												
4.	<u>Clausola Broker:</u> 4.1 Broker: Aon S.p.A, Filiale di Bologna, via De Toschi 4- 4.2 Assicuratore												
5.	SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO FLAT <table border="1"><tr><td>Somma assicurata a PRA per singolo Veicolo/Sinistro</td><td>Euro</td><td>30.000,00</td></tr><tr><td>Percorrenza Km</td><td>Numero</td><td>70.000</td></tr><tr><td>Premio lordo €/Km</td><td>Euro</td><td>//</td></tr><tr><td>Premio annuo lordo flat</td><td>Euro</td><td>5.000,00</td></tr></table>	Somma assicurata a PRA per singolo Veicolo/Sinistro	Euro	30.000,00	Percorrenza Km	Numero	70.000	Premio lordo €/Km	Euro	//	Premio annuo lordo flat	Euro	5.000,00
Somma assicurata a PRA per singolo Veicolo/Sinistro	Euro	30.000,00											
Percorrenza Km	Numero	70.000											
Premio lordo €/Km	Euro	//											
Premio annuo lordo flat	Euro	5.000,00											
6.	<table border="1"><thead><tr><th>Garanzia</th><th>Limiti di Indennizzo Euro</th></tr></thead><tbody><tr><td>Art. 3.03, Lettera a)</td><td>2.000,00</td></tr><tr><td>Art. 3.03, Lettera b)</td><td>2.000,00</td></tr><tr><td>Art. 3.03, Lettera c)</td><td>2.000,00</td></tr><tr><td>Art. 3.03, Lettera d)</td><td>2.000,00</td></tr><tr><td>Art. 3.03, Lettera e)</td><td>2.000,00</td></tr></tbody></table>	Garanzia	Limiti di Indennizzo Euro	Art. 3.03, Lettera a)	2.000,00	Art. 3.03, Lettera b)	2.000,00	Art. 3.03, Lettera c)	2.000,00	Art. 3.03, Lettera d)	2.000,00	Art. 3.03, Lettera e)	2.000,00
Garanzia	Limiti di Indennizzo Euro												
Art. 3.03, Lettera a)	2.000,00												
Art. 3.03, Lettera b)	2.000,00												
Art. 3.03, Lettera c)	2.000,00												
Art. 3.03, Lettera d)	2.000,00												
Art. 3.03, Lettera e)	2.000,00												
7.	<u>Franchigia- nessuna</u>												
8.	<u>Elenco veicoli - MEZZI PRIVATI</u>												

La Società

Il Contraente



Polizza Danni ai Veicoli Privati dei Dipendenti in Misosone - Lotto 4)
ACER Ravenna

DEFINIZIONI

Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di Polizza.
Polizza:	Il documento che prova l'Assicurazione.
Contraente:	Il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione, in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Assicurato:	Il Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Società/Assicuratori:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Broker:	L'Impresa di Brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'Assicurazione
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Conducente:	La persona alla guida del Veicolo.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Somma assicurata:	La massima esposizione della Società per ogni Sinistro e per ogni Veicolo.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'Assicurazione.
Cose assicurate/Enti Assicurati:	Beni oggetto di copertura assicurativa.
Danno:	Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un Sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di Polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di Indennizzo
Danno Parziale:	Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.
Danno Totale:	Il danno si considera "totale" nei casi in cui il Veicolo, in seguito a: ☐ Furto o Rapina, non sia più stato ritrovato oppure ☐ ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del Veicolo siano pari o superino l'80% del valore commerciale dello stesso al momento del Sinistro e sempreché l'assicurato si impegni a consegnare il certificato di rottamazione del Veicolo.
Circolazione:	Il moto di un Veicolo su strada ed area pubblica, nonché aree private equiparate; è compresa sia la sosta che la fermata e/o il ricovero dello stesso.
Accessorio:	L'installazione stabilmente fissata al Veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli Optional.
Cristalli:	Parabrezza, lunotto posteriore, finestrature, compreso il tetto



Polizza Danni ai Veicoli Privati dei Dipendenti in Misisone - Lotto 4)
ACER Ravenna

	panoramico, vetro specchietto laterale, nonché i danni subiti da materiali trasparenti (pure se diversi dal vetro) del tettuccio apribile o dei finestrini.
Optional:	L'installazione stabilmente fissata al Veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Veicolo:	Autoveicoli e ciclomotori di proprietà od in uso, a qualsiasi titolo, dei soggetti per i quali è prestata l'Assicurazione. E comparato al veicolo anche la Bicicletta e la bicicletta con pedalata assistita.
Degrado:	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del Veicolo.
Rischio in itinere	I trasferimenti effettuati con il veicolo dall'Assicurato, tra la propria abitazione, anche se occasionale, ed il normale luogo di lavoro e/o abituale destinazione, sia all'andata che al ritorno, oppure qualsiasi altro luogo ove l'Assicurato si rechi a svolgere la propria mansione e/o occupazione assicurata. La garanzia si intende operante, nei termini di cui sopra, durante il tragitto da e per qualsiasi luogo in cui l'Assicurato si debba recare e/o si sia recato in virtù del proprio stato di "reperibilità" professionale.

SEZIONE 1 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1.01 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – RINNOVO – PROROGA – DISDETTA

La presente Assicurazione ha durata indicata nel frontespizio e cesserà automaticamente senza obbligo di disdetta. Ai sensi dell'art. 35, D.Lgs 50/2016 ss.mm. e ii.,

E' facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo di **sei mesi**. La società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione di ogni anno, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza annuale.

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva la facoltà di recedere dall'Assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.



Polizza Danni ai Veicoli Privati dei Dipendenti in Misione - Lotto 4)
ACER Ravenna

Art.1.02 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel frontespizio di polizza. Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, entro 60 giorni dalla data della decorrenza della Polizza; Se il Contraente non paga i premi e le rate di premio successivi, ed eventuali appendici comportanti un premio nei suddetti termini, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art.1.03 CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società AON S.p.A., iscritta alla Sezione B, di cui al Registro Unico degli Intermediari, ai sensi dell'art. 109, D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Il Broker tratterà con la Società Delegataria la quale informerà le Società Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società Delegataria per conto comune.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Ai sensi di Legge, gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all'altra Parte. Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D. Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.



Polizza Danni ai Veicoli Privati dei Dipendenti in Misosone - Lotto 4)
ACER Ravenna

Art.1.04 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta con lettera raccomandata, telex, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo ed indirizzate al Broker.

Art.1.05 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art.1.06 VARIAZIONI DI RISCHIO

La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'Indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'Assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l'assicurato non abbiano agito con dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di Sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità). La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 60 giorni.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del Premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

Art.1.07 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente Assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 ss.mm. e ii.. Per le controversie riguardanti l'esecuzione dell'Assicurazione è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal Dlgs 28/2010 ss.mm.ii..

Art.1.08 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010. La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. ii.



Polizza Danni ai Veicoli Privati dei Dipendenti in Misione - Lotto 4)
ACER Ravenna

In tale caso la risoluzione del contratto non pregiudica comunque le garanzie relative ai sinistri verificatisi anteriormente alla data di risoluzione di diritto, restando immutato il regolare iter liquidativo.

Art.1.09 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di Polizza.

Art.1.010 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico della Contraente.

Art.1.011 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.1.012 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del DLgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art.1.013 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato.

In caso di coassicurazione la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'Indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale.

Con la sottoscrizione della presente Polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, Somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente Polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di Polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Art.1.014 ESTENSIONI TERRITORIALI

Le garanzie della presente Polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per gli Stati dell'Unione Europea e per tutti i Paesi per i quali è prevista la "Carta Verde".



Polizza Danni ai Veicoli Privati dei Dipendenti in Misisone - Lotto 4)
ACER Ravenna

Art.1.015 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente Polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di Sinistro, se richiesto dalla Società.

Art.1.016 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il contratto non è soggetto a regolazione del premio.

Art.1.017 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche delle polizze debbono essere provate per iscritto.

Art.1.018 LEGITTIMAZIONE

La presente polizza viene stipulata dal Contraente in nome e per conto di chi spetta.

L'Ente assume, pertanto, la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa ed esercita conseguenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con il consenso degli assicurati stessi anche se qui non formalmente dichiarato.

SEZIONE 2 – NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art.2.01 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio competente alla gestione del contratto ne venga a conoscenza scritta, una denuncia contenente la data ed il luogo del Sinistro, le modalità e le causali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato, del danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione che il Veicolo si trovava in missione per conto e con autorizzazione dello stesso.

Art.2.02 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art.2.03 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO



Polizza Danni ai Veicoli Privati dei Dipendenti in Misione - Lotto 4)
ACER Ravenna

Per la determinazione del valore del Veicolo al momento del Sinistro, si farà riferimento alla tariffa Quattroruote in vigore al momento del Sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'Indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli Optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

Art.2.04 DETERMINAZIONE/VALUTAZIONE DEL DANNO

Danno Parziale: In caso di danno parziale l'Indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del Sinistro. L'Indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C., sulla base del valore commerciale di acquisto al momento del Sinistro, delle parti del Veicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza della Somma Assicurata di cui alla Sezione 5.

Danno Totale: In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza della Somma Assicurata di cui alla Sezione 5.

Ferma la Somma assicurata in precedenza richiamata, in caso di perdita totale del Veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il Sinistro è avvenuto nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore più elevato riportato nei listini Quattroruote, successivamente ai primi 12 mesi.

Art.2.05 MANDATO DEI PERITI

La determinazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuno. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.

I risultati dell'ammontare del danno concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'Indennizzo spettantegli.

Art.2.06 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Per i danni parziali, il pagamento dell'Indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Per i danni totali, non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva della Società di ottenere dall'Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale PRA, il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.



Polizza Danni ai Veicoli Privati dei Dipendenti in Misisone - Lotto 4)
ACER Ravenna

Il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di Circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte del Contraente. Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia e in Euro.

Art.2.07 IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente s'impegna a registrare in modo analitico:

- a) data e luogo della trasferta/missione/servizio;
- b) generalità del soggetti di cui al successivo articolo "*Veicoli assicurati*" – sez. III–, autorizzati alla trasferta/missione/servizio;
- c) numero dei chilometri percorsi.

Art.2.08 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.2.09 RIPARAZIONI

Salvo che per le riparazione di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il Veicolo danneggiato entro 5 giorni lavorativi dalla denuncia del Sinistro da parte della Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

Art.2.010 RINUNCIA ALL'AZIONE DI SURROGA

La Società rinuncia all'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del C.C. nei confronti del Conducente e dei trasportati del Veicolo danneggiato.

Art.2.011 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di Sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo/risarcimento, la Società può recedere dall'Assicurazione, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale con preavviso di 6 mesi. In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.

Anche l'Assicurato/Contraente può recedere dall'Assicurazione, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di Sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto



Polizza Danni ai Veicoli Privati dei Dipendenti in Misione - Lotto 4)
ACER Ravenna

dell'Indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per Sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della Polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

Art.2.012 RENDICONTAZIONE SINISTRI

La Società entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti e chiusi Senza Seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati del numero attribuito dalla Compagnia, di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione del nominativo del conducente, tipologia e descrizione dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche, nei termini sopra descritti.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, editabile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui all'art. "Recesso in caso di Sinistro", la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della Polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del Contraente e/o dal Broker.



Polizza Danni ai Veicoli Privati dei Dipendenti in Misisone - Lotto 4)
ACER Ravenna

SEZIONE 3 – RISCHI COPERTI

Art.3.01 VEICOLI ASSICURATI

I Veicoli , come da definizione di polizza, non di proprietà del Contraente, utilizzati:

- dagli Amministratori e dai dirigenti limitatamente al tempo ed al percorso necessario per l'espletamento della funzione di pubblico servizio, compreso il rischio "in itinere";
- dai dipendenti dell'Ente in occasione di missioni o per adempimenti di servizio per conto dell'Ente stesso;
- da tutti i soggetti autorizzati dalla contraente all'utilizzo del mezzo privato in occasione di missioni o per adempimenti di servizio per conto dell'ente stesso.

Art.3.02 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 5, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli indicati alla presente Sezione, utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per la loro esecuzione, ivi compreso i tragitti dall'abitazione e/o dal luogo di lavoro al luogo del servizio/missione e viceversa, nonché durante la Circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza e/o occasione di:

- a) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al Veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del Veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal Veicolo dopo il furto o la rapina per effetto della Circolazione la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei Cristalli;
- c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere, causa fortuita e violenta, verificatisi durante la Circolazione e/o sosta ;
- d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il Veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza;
- e) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- f) trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, maremoti, alluvioni, inondazioni, esondazioni, allagamenti, caduta di neve, vento, bora e simili fenomeni atmosferici o naturali, nonché i danni che le cose trasportate da detti fenomeni possono cagionare;
- g) caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie.
- h) rottura di Cristalli comunque verificatasi.



Polizza Danni ai Veicoli Privati dei Dipendenti in Misione - Lotto 4)
ACER Ravenna

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di Indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5

La Società risponde dei danni subiti dai mezzi assicurati a seguito dei rischi previsti in Polizza anche se causati da colpa grave dell'Assicurato e/o Conducente.

In ogni caso resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalle norme e dalla legge l'azione della Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957," e di altre disposizioni e normative operanti nell'ambito della Pubblica Amministrazione;

Art.3.03 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (SEMPRE OPERANTI)

Le prestazioni di seguito indicate si intendono sempre operanti:

a) La Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 5 ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dalle cose trasportate, debitamente autorizzate, dai veicoli assicurati indicati alla presente Sezione.

b) In caso di impossibilità di utilizzo del Veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia la Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi indicati alla Sezione 5 ad indennizzare i costi relativi al rimorchio e o traino fino alla officina più vicina. Sono incluse nell'importo indicato le spese relative alle operazioni di recupero per mettere il Veicolo assicurato in condizioni di essere trainato o rimorchiato.

c) In caso di impossibilità di utilizzo del Veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, nel caso in cui il Veicolo risulti non riparabile oppure possa essere reso utilizzabile con un riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate dall'officina), la Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi indicati alla Sezione 5 ad indennizzare i costi relativi al noleggio di un'autovettura sostitutiva di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.600 cc a chilometraggio illimitato per il numero di giorni preventivati per la riparazione del Veicolo con il massimo di 7 giorni. Restano a carico del danneggiato le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione.

d) La Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 5, ad indennizzare i danni provocati alle parti interne del Veicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di Circolazione fino al posto di soccorso medico.

La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla Circolazione.

e) La Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 5, a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del Veicolo e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo bloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata previa presentazione di regolare fattura.

SEZIONE 4 - ESCLUSIONI

Art.4.01 EVENTI ESCLUSI

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati:



Polizza Danni ai Veicoli Privati dei Dipendenti in Misisone - Lotto 4)
ACER Ravenna

- a) da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) da esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) da dolo dell'Assicurato e quando il Conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- d) dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- e) da Veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

SEZIONE 5 – SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art.5.01 SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO FLAT

La somma assicurata ed il premio annuo lordo, non soggetto a regolazione, sono pari a quanto sotto riportato:

Somma assicurata a PRA per singolo Veicolo/Sinistro	Euro	30.000,00
Percorrenza Km	Numero	70.000,00
Premio lordo €/Km	Euro	//
Premio annuo lordo flat	Euro	5.000,00

SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO

Premio annuo imponibile	Euro	4.405,29
Imposte	Euro	594,71
TOTALE	Euro	5.000,00

Art.5.02 SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per singolo Veicolo e per Sinistro . Non è prevista l'applicazione di alcuno scoperto e/o franchigia.

Garanzia	Limiti di Indennizzo Euro
Art. 3.03, Lettera a)	2.000,00
Art. 3.03, Lettera b)	2.000,00
Art. 3.03, Lettera c)	2.000,00
Art. 3.03, Lettera d)	2.000,00
Art. 3.03, Lettera e)	2.000,00



Polizza Danni ai Veicoli Privati dei Dipendenti in Misisona - Lotto 4)
ACER Ravenna

Nessun altro limite, sottolimito, oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un Sinistro indennizzabile ai termini della presente Polizza.

Il Contraente / Assicurato

La Società

Firmato digitalmente in data 19/11/2019 da

Franco Pondini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



APPENDICE INTEGRATIVA DEL FASCICOLO INFORMATIVO PER CONTRATTI DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI

La presente appendice integrativa costituisce parte integrante del Fascicolo informativo, ed è valida a decorrere dal 30 giugno 2015

La presente appendice integrativa - consultabile sul sito www.unipolsai.it - prevede l'aggiornamento delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo.

In particolare gli aggiornamenti sono resi necessari in conseguenza delle modifiche alla disciplina della gestione dei reclami previste dal Provvedimento IVASS n. 30 del 24 marzo 2015 e riguardano la Nota informativa, nella sezione C - Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami, nella parte relativa ai "Reclami".

Le variazioni delle informazioni sono di seguito riportate.

NOTA INFORMATIVA

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Reclami

Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti
Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 San Donato Milanese (MI)
Fax: 02.51815353 e-mail: reclami@unipolsai.it

Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it

Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società, contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.



Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziiazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); in caso di controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti il ricorso alla procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della Società www.unipolsai.it;
- procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di assicurazione.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Direttore Generale
Matteo Laterza



Sede Legale: 48123 Ravenna – Via Faentina, 106 –
Telefono 0544-282111 Fax 0544-282181
Sede Secondaria: 47121 Forlì – Via Piero Maroncelli, 10 –
Telefono 0543-452411 Fax 0543-31762

- Spett.le
ACER RAVENNA
Via Farini Epaminonda, 26
48125 RAVENNA
c.a.

Prot. n° **230/2019/GCrl**
Oggetto: **Tracciabilità dei flussi finanziari - L. 136/2010**
Comunicazione e Impegno dell'Agenzia di Assicurazione
Contraente di polizza/Stazione Appaltante:
ACER RAVENNA
Assicuratore/Appaltatore: **UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**
CIG n° **7864373DE4** Polizza n.ro **2559/131/61127**
delibera n° del

Nell'ambito della polizza i cui estremi identificativi (CIG e numero di polizza) sono riportati in oggetto, avente come Contraente/Stazione Appaltante (in breve "Ente") e come Impresa Assicuratrice (in breve "Assicuratore") i soggetti sopra individuati, l'Agenzia di **UnipolSai Assicurazioni Forlì 2559 Grandi Clienti** (in breve "Agenzia"), qui rappresentata dal sottoscritto Sig. **Gianluca Montanari**, in qualità di intermediario e incaricato dall'Assicuratore dell'esecuzione di alcune attività di gestione operativa del contratto tra cui la raccolta dei premi, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Agenzia si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Agenzia si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente.

L'Agenzia comunica di seguito gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche:

Istituto Bancario: **UNIPOL BANCA S.p.A.** IBAN: **IT41M0312713100000000001369**

ABI: **03127** CAB: **13100** C/C **000000001369** CIN: **M** Paese: **IT41**

Sono abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto i sotto elencati soggetti:

Lorenzo Cottignoli	C.F.: CTTLNZ53E13H199I	Presidente / Amministratore Delegato
Stefano Bassetti	C.F.: BSSSFN56E23D704K	Direttore Operations
Roberto Cervellera	C.F.: CRVRRT61A26G702I	Responsabile Amministrativo

Ravenna, 31 ottobre 2019

Assicoop Romagna Futura S.p.A.
Delegato attività agenziale
Gianluca Montanari

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Assicoop Romagna Futura S.p.A.

Capitale Sociale: Euro 120.000,00 i.v.
Registro Imprese C.I.A.A. Ravenna 02416380398
Codice Fiscale e Partita IVA **02416380398**

N° d'iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi: **A000400178**

E-mail: assicoopromagnafutura@legalmail.it